Possono essere riscattati i periodi successivi al 31.12.1996 se relativi a periodi:

- di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro;
- di formazione professionale, studio e ricerca;
- di interruzione tra un lavoro e l'altro;
- intercorrenti nel lavoro con contratto a part- time verticale o ciclico.

Per gli stessi periodi, in alternativa l'assicurato può essere autorizzato, avendone i requisiti, alla prosecuzione volontaria.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono riscattare i corsi universitari di studio gli assicurati iscritti

- all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
- alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Non sono previsti requisiti minimi di contribuzione per esercitare la facoltà di riscatto ed è quindi **sufficiente l'iscrizione** ad uno dei predetti fondi.

I PERIODI RISCATTABILI

Periodi di formazione professionale, studio e ricerca, e di inserimento nel mercato del lavoro.

Possono essere riscattati se è stato conseguito, ove previsto, il relativo titolo o attestato e se finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera.

L'esatta individuazione dei corsi professionali, di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato deve essere oggetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Periodi di attività da lavoro dipendente svolto in forma stagionale, temporanea o discontinua.

Gli interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto.

Periodi di interruzione tra un rapporto di lavoro e un altro.

Sono i periodi che si collocano tra attività lavorative subordinate discontinue, stagionali o temporanee, a condizione che non siano già coperti da altra contribuzione obbligatoria o figurativa.

Il richiedente deve comprovare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si chiede la copertura dei periodi di interruzione mediante riscatto.

Periodi di interruzione e sospensione del rapporto di lavoro

Sono quelli previsti da specifiche norme di legge o da norme contrattuali (es.: periodi di aspettativa non retribuita per malattia o per motivi personali, periodi di sciopero, periodi di assenza per servizio militare, ecc.).

Devono risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro con la precisazione che i periodi sono privi di retribuzione imponibile soggetta a versamento di contributi.

LA DOMANDA

Deve essere presentata, **senza termini di decadenza**, alla sede Inps territorialmente competente allegando la prevista documentazione.

La domanda di riscatto non può essere accolta se per i periodi oggetto della richiesta l'interessato ha già effettuato il versamento di contribuzione volontaria.

La domanda può essere presentata anche dai superstiti.